

CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA CAMPAGNA DI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

TRA

Fondazione per il Tuo cuore - HCF Onlus, con sede a Firenze, Via A. La Marmora 36, C.F. 94070130482, P. IVA 05089700487, in persona del proprio Presidente Prof. Michele Massimo Gulizia, (di seguito “**Fondazione**”);

E

Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna - ATS, con sede in Sassari, Via Enrico Costa n. 57, C.F. 92005870909, P. IVA 00935650903, in persona del proprio legale rappresentante Dott. Massimo Temussi (di seguito “**Azienda**”);
 (“Fondazione” e “Azienda” d’ora in poi definite congiuntamente anche “**Parti**” o singolarmente “**Parte**”)

PREMESSO CHE

1. Fondazione è un ente riconosciuto con Decreto del Ministero della Sanità del 25 settembre 2000 ed avente la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che svolge attività di ricerca scientifica nel settore delle malattie cardiovascolari;
2. Fondazione risulta altresì:
 - 2.1.1 inserita nell’elenco degli enti accreditati ad offrire formazione, con decreto del 31 marzo 2003 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
 - 2.1.2 iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche istituita presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
 - 2.1.3 certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 il 22/12/2005 (n° 5259-A) per la progettazione, sviluppo, organizzazione e coordinamento di progetti di ricerca nel campo bio-medico, in particolare nel settore delle patologie cardiovascolari, nonché per la divulgazione dei risultati (categoria EA 38);
3. Fondazione, conformemente ai propri scopi istituzionali, ha ideato e promosso una Campagna di prevenzione cardiovascolare su scala nazionale denominata “**Non dimenticare il Tuo cuore**”, rivolta a pazienti che hanno avuto un infarto miocardico e/o una rivascolarizzazione nell’ultimo anno e sono prossimi alla scadenza del piano terapeutico, offrendo visite/consulenze cardiologiche + ECG gratuite (di seguito

“**Visite**”) anche presso centri specialistici ospedalieri (di seguito “**Campagna**”), il tutto come meglio descritto nell’Allegato A;

4. Fondazione è interessata a condurre la Campagna presso la Struttura Complessa di Cardiologia dello S.O. SS. Trinità di Cagliari, afferente all’Area Socio Sanitaria di Cagliari dell’Azienda, in quanto dotata di tutte le competenze necessarie;
5. L’Azienda intende aderire all’iniziativa scientifica di prevenzione cardiovascolare, mettendo a disposizione le proprie strutture e le proprie competenze;
6. Le Parti intendono regolare con il presente contratto le modalità e le condizioni con le quali l’Azienda darà il proprio sostegno alla Campagna;

**Tutto ciò premesso
si stipula e conviene quanto segue**

Art. 1 – Premesse e Allegati

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e potranno essere modificati solo per iscritto dalle Parti.

Art. 2 – Oggetto e Obbligazioni delle Parti

2.1 OBBLIGHI DELL’AZIENDA

- 2.1.1 L’Azienda si impegna, nell’ambito della Campagna, ad eseguire presso la Struttura Complessa di Cardiologia dello S.O. SS. Trinità di Cagliari, afferente all’Area Socio Sanitaria di Cagliari dell’Azienda, un numero massimo di 45 Visite (15 Visite per ciascuno dei tre *slot* temporali previsti dall’iniziativa oppure diversa programmazione ma entro la data del 30.11.2021) a pazienti selezionati dalla Fondazione, che hanno avuto un infarto miocardico e/o una rivascolarizzazione nell’ultimo anno e sono prossimi alla scadenza del piano terapeutico (2/3 mesi) – da 12 mesi a 24 mesi dopo l’infarto (finestra di accoglienza 9 – 16 mesi dopo evento indice). Le Visite, che saranno erogate in aggiunta all’attività quotidiana presso le strutture dell’Azienda, si svolgeranno in base al calendario stabilito preventivamente tra il dott. Carlo Balloi (Referente dell’Azienda) e la Fondazione, e dovranno essere condotte secondo l’esperienza e la valutazione degli specialisti coinvolti dall’Azienda.
- 2.1.2 Nel caso in cui la situazione sanitaria dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid 19 tuttora in atto non consentisse l’effettuazione dell’attività di cui al precedente punto 2.1.1 presso le strutture dell’Azienda, quest’ultima si impegna

a svolgere le Visite da remoto (telemedicina) previo accordo formale con Fondazione.

2.1.3 L'Azienda, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell'attività (in presenza o mediante strumenti di telemedicina) si impegna comunque, per ciascun paziente: **i)** a somministrare un "Questionario di gradimento anonimo" e **ii)** a compilare una "Scheda informatica (attiva online ma utilizzabile anche offline) di sintesi" per la raccolta di dati quali-quantitativi sull'iniziativa (ore dedicate, consulenze effettuate, gradimento, suggerimenti per il futuro, dati anonimi sull'epidemiologia delle patologie cardiovascolari, ecc.); **iii)** a rilasciare il modulo di iscrizione alla Campagna e la connessa informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (di seguito, il "GDPR"), ove la Fondazione risulta autonomo Titolare del trattamento, consistente nella partecipazione alla Campagna stessa (Allegato B); **iv)** a rilasciare l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del GDPR, ove l'Azienda risulta autonomo Titolare del trattamento, consistente nell'erogazione delle Visite.

2.1.4 L'Azienda si impegna a non richiedere alcun pagamento ai pazienti per le attività di cui ai precedenti punti.

2.2 IMPEGNI DELLA FONDAZIONE

2.2.1 Fondazione si impegna a reclutare i pazienti da sottoporre alle Visite e a comunicare all'Azienda i relativi nominativi e il giorno dell'appuntamento.

2.2.2 Fondazione, al termine di tutte le Visite effettivamente effettuate e documentate, si impegna a versare all'Azienda un corrispettivo pari ad Euro 65,00 (sessantacinque/00) (IVA esente ai sensi dell'art. 10, punto 18 del d.p.r. n. 633/1972) per ciascuna Visita, assicurando così la gratuità della prestazione ai pazienti. Il suddetto ammontare dovrà ritenersi la cifra massima a copertura di tutti i costi derivanti e/o generati dalla Campagna in relazione a ciascuna Visita. Resta inteso che il predetto corrispettivo verrà riconosciuto da Fondazione: **i)** a condizione che l'Azienda fornisca a Fondazione la documentazione di cui al punto 2.1.3 completa in tutte le sue parti, **ii)** previa emissione di regolare fattura da parte dell'Azienda, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa ed indicazione degli estremi del conto corrente intestato all'Azienda sul quale accreditare la somma. La fattura dovrà essere intestata a:

Fondazione per il Tuo cuore-HCF Onlus, Partita IVA n. 05089700487, codice univoco n. USAL8PV.

- 2.2.3 Sul corrispettivo complessivo dovuto all’Azienda ai sensi del precedente punto 2.2.2, Fondazione applicherà una riduzione del 30%, se non saranno effettuate una o più Visite prenotate e comunicate dalla Fondazione ai sensi del precedente punto 2.2.1. La suddetta riduzione sarà applicata sull’intero corrispettivo dovuto all’Azienda, indipendentemente dal numero delle Visite non effettuate nel rispetto di quanto comunicato dalla Fondazione ai sensi del precedente punto 2.2.1.
- 2.2.4 Nell’ipotesi in cui una Visita non dovesse essere effettuata a causa di rinuncia del paziente, a qualsiasi titolo verificatasi, Fondazione non erogherà alcun pagamento. Tale Visita potrà essere recuperata dall’Azienda con una nuova prenotazione che, se andata a buon fine, sarà regolarmente retribuita.

Art. 3 – Referenti della Campagna e Responsabilità

- 3.1 L’Azienda nomina, a seguito di formale accettazione, il dott. Carlo Balloi quale responsabile della Campagna presso l’Azienda stessa (“**Responsabile**”), che sottoscrive il presente contratto “per presa visione e accettazione”.
- 3.2 L’attività del Responsabile è interamente sotto la responsabilità dell’Azienda ed è coperta dalla polizza assicurativa dell’Azienda stessa. Le relazioni tra l’Azienda e il Responsabile sono regolate da un eventuale accordo separato a cui la Fondazione è e rimane completamente estranea.
- 3.3 Il responsabile della Campagna per conto di Fondazione sarà il Chairman della Campagna, Prof. Michele Massimo Gulizia, il quale potrà nominare un responsabile di progetto ed avere contatti con i sanitari incaricati dall’Azienda di eseguire le attività connesse alla Campagna.
- 3.4 L’Azienda accetta eventuali controlli che venissero eseguiti da parte del personale della Fondazione o da persone da questa incaricate, al fine di verificare il corretto andamento della Campagna.

Art. 4 – Inizio della Campagna e numero di pazienti

- 4.1 La Campagna per l’Azienda avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti interni.
- 4.2 L’Azienda effettuerà Visite gratuite per un numero massimo di 45 pazienti, entro la fine del mese di novembre 2021.
- 4.3 Le Parti prendono reciprocamente atto del fatto che Fondazione non avrà alcuna responsabilità e non riconoscerà alcun compenso per qualsiasi attività svolta

dall'Azienda in favore di pazienti diversi da quelli comunicati dalla stessa Fondazione ai sensi del precedente punto 2.2.1.

Art. 5 – Durata, Recesso e Risoluzione anticipata del contratto

- 5.1 Le Parti convengono che il presente contratto avrà validità a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso, e rimarrà in vigore fino alla data di chiusura formale delle attività relative alla Campagna presso l'Azienda.
- 5.2 Il termine della Campagna è previsto indicativamente entro l'inizio di Dicembre 2021.
- 5.3 Fondazione si riserva il diritto di recedere dal presente contratto in qualunque momento ritenga necessario interrompere la Campagna, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni, nella quale sono motivate le ragioni del recesso, impegnandosi in ogni caso a garantire la salute e sicurezza dei pazienti. Tale preavviso verrà inoltrato tramite lettera raccomandata A/R o PEC ed avrà effetto dal momento del ricevimento da parte dell'Azienda.
- 5.4 Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di risolvere immediatamente il presente contratto per gravi e documentate inadempienze dell'altra Parte e in qualunque momento nel caso si abbia motivo, valido e documentabile.
- 5.5 Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. qualora dalla Direzione Generale siano state negate o revocate le autorizzazioni di legge necessarie per la conduzione della Campagna, dalla data di tale negazione o revoca.
- 5.6 Al verificarsi della risoluzione anticipata della Campagna, Fondazione corrisponderà comunque all'Azienda i corrispettivi per le Visite completate e correttamente documentate fino al momento della risoluzione.

Art. 6 – Foro competente

- 6.1 Competente, in via esclusiva per tutte le controversie tra le Parti relative all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione del presente contratto è il foro di Firenze.

Art. 7 – Trattamento fiscale

- 7.1 Il presente contratto non è soggetto ad imposta di registro ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/1986.

7.2 Il presente atto è, inoltre, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 460/1997.

Art. 8 – Proprietà dei dati e Privacy

- 8.1 Premesso che la corretta esecuzione del Contratto comporta il trattamento di dati personali dei pazienti aderenti alla Campagna, ivi inclusi quelli appartenenti a particolari categorie di cui all'art. 9 del GDPR, la Fondazione e l'Azienda, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano ad osservare la vigente normativa in materia di privacy, con particolare riferimento a quanto previsto dal GDPR, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito, il “**Codice privacy**”), nonché da tutti i provvedimenti del Garante privacy applicabili al caso di specie.
- 8.2 Alla luce di quanto detto, la Fondazione e l'Azienda, ciascuno per quanto di propria competenza, risultano autonomi Titolari del trattamento dei dati personali dei pazienti (inclusi quelli appartenenti a particolari categorie *ex art. 9* del GDPR) i quali, rispettivamente, aderiscono alla Campagna promossa dalla Fondazione e vengono successivamente sottoposti alle Visite presso l'Azienda.

Art. 9 – Assicurazione

- 9.1 L'Azienda dichiara e garantisce che le attività svolte ai sensi del presente contratto, sono coperte dalla polizza assicurativa che l'Azienda ha attivato per la propria attività ordinaria.
- 9.2 L'Azienda si impegna a difendere, manlevare e tenere indenne Fondazione e il Chairman della Campagna da e contro qualsiasi reclamo, perdita, danno (incluse ragionevoli spese legali) effettuati da parte di terzi, dovuti direttamente alla negligenza, atti illeciti e omissioni del centro di Cardiologia coinvolto, in connessione con le proprie prestazioni o con il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.

li, _____

Azienda ATS Sardegna

Il legale rappresentante
Dott. Massimo Temussi

li, _____

Fondazione per il Tuo cuore - HCF Onlus

Il Presidente
Prof. Michele Massimo Gulizia

Per presa visione e accettazione

Il Responsabile
Dott. Carlo Balloi